



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 08 - Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 08 - Servizio Sismico

**LINEE GUIDA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELLE FUNZIONI,
IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO,
CHE RISULTANO TRASFERITE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4-BIS
DELLA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 1983 E SS.MM.II.**

Le presenti linee guida intendono fornire, agli Uffici degli enti comunali che – in forma singola, associata o in unione di comuni – risultano destinatari del trasferimento di attività e funzioni ai sensi dell'art.4-bis della L.R. 9/83 s.m.i. (nel seguito: enti destinatari del trasferimento), alcune indicazioni utili per la corretta e uniforme applicazione delle norme regionali vigenti in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

All'occorrenza, le linee guida saranno dettagliate e integrate con provvedimento-circolare del Dirigente del Servizio Sismico regionale – Unità Operativa Dirigenziale 53-08-08.

1. PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA

E' disciplinato dall'art.2, co.10 e dall'art.4-bis, co.2 e 4 della L.R.9/83, oltre che dal regolamento regionale n.4/10 s.m.i.; in particolare:

1.1. (cfr. art.4-bis, co.4, 1°per., L.R.9/83) la **commissione** nominata ai sensi del co.3 fornisce al responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente destinatario del trasferimento, all'esito dell'esame e dell'attività istruttoria prevista al co.2, un «*parere obbligatorio e motivato* (n.d.r.: peraltro, non vincolante) *in ordine all'idoneità progettuale*»; tale parere, evidentemente:

- a) deve essere successivamente esaminato dal tecnico dell'ente che è stato incaricato dell' "istruttoria tecnica" sulla denuncia dei lavori (cioè l'istruttoria riguardante la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti – cfr. art.2, co.10, L.R.9/83 e art.5, co.3, Reg.4/10 s.m.i.), la quale dovrà tenere conto – eventualmente, anche discostandosene – pure delle risultanze di tale parere;
- b) deve essere oggetto delle argomentazioni in base alle quali il dipendente dell'ente, incaricato del ruolo di responsabile del procedimento (ai sensi della L.241/90 s.m.i.), all'esito dell' "istruttoria amministrativa" (cioè l'istruttoria

riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori – cfr. art.2, co.10, L.R.9/83 e art.5, co.3, Reg.4/10 s.m.i.) e dell’ “istruttoria tecnica”, e tenuto conto delle eventuali integrazioni pervenute, propone al dipendente dell’ente che risulta titolare del provvedimento di rilasciare o denegare l’autorizzazione sismica, in accordo – o eventualmente in disaccordo – con il parere della commissione sismica;

- 1.2.** (cfr. art.4-bis, co.4, 2°per., L.R.9/83) il dipendente dell’ente che risulta **titolare del provvedimento**, una volta che la “pratica” gli sia stata trasmessa (vale a dire, quando il responsabile del procedimento gli avrà trasmesso la proposta di provvedimento), ha 15 giorni per rilasciare o denegare l’autorizzazione sismica;
- 1.3.** (cfr. art.5 Reg.4/10 s.m.i.) restano ferme, anche per gli enti destinatari del trasferimento, le disposizioni del regolamento regionale sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione sismica, compreso il **termine di 60 giorni** per la conclusione del procedimento; tali disposizioni, insieme con tutte le altre della L.R.9/83 e del Reg.4/10 s.m.i., non possono essere derogate dall’ente destinatario del trasferimento, a cui resta la facoltà (ribadita ai punti 9 e 10 della D.G.R.161/12) di disciplinare, con propria regolamentazione, solamente gli aspetti non diversamente disciplinati con dette norme regionali (sia quelle attualmente vigenti, sia quelle che saranno in futuro emanate).

2. ALTRI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

La disciplina degli altri procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza degli enti destinatari del trasferimento (rilascio del deposito sismico, controllo sulla progettazione, controllo sulla realizzazione, deposito della relazione a strutture ultimate - R.S.U., deposito degli atti di collaudo, voltura di provvedimento sismico, ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori, ricezione della valutazione della sicurezza) non è interessata dall’art.4-bis della L.R.9/83: tali procedimenti, pertanto, devono continuare ad essere svolti – anche da parte dei predetti enti – nel rispetto delle vigenti norme regionali (L.R.9/83 s.m.i., regolamento reg.le di attuazione n.4/2010, norme collegate e loro successive modificazioni o integrazioni).

3. ULTERIORI INCOMBENZE

Tra le ulteriori incombenze, oltre a quelle già affidate ai comuni per legge (L.R.9/83 s.m.i. e relativo regolamento reg.le di attuazione n.4/2010) risultano anche:

- 3.1.** l’invio, all’Ufficio del Genio Civile, degli elaborati di cui all’art.4-bis, co.5, della L.R.9/83 s.m.i., come precisato dalla D.G.R.161/12 – punto 11
(vale a dire, per ogni provvedimento: -a- il provvedimento sismico rilasciato, -b- l’elaborato di progetto e -c- una specifica dichiarazione, resa dal titolare del provvedimento, dai quali si evinca che i lavori riguardano opere che non restano di competenza degli Uffici del Genio Civile);
- 3.2.** l’invio delle segnalazioni previste all’art.6, co.1, 2° per., della L.R.9/83 s.m.i.

(segnalazioni, all'Ordine o Collegio Professionale di appartenenza del collaudatore, della mancata o ritardata trasmissione del processo verbale di cui al 1° per.);

- 3.3.** l'invio, da parte dell'ente destinatario del trasferimento (o, comunque, da parte del comune o di altro soggetto di cui all'art.103 del D.P.R.380/01 s.m.i.), delle denunce all'Autorità Giudiziaria e al Genio Civile previste all'art.6, co.2, 1° per., della L.R.9/83 s.m.i.;
- 3.4.** l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art.6, co.5, 1° per., della L.R.9/83 s.m.i. e il rispetto di quanto prescritto al 3° per.;
- 3.5.** la corretta conservazione di tutta la documentazione, che – senza limiti di tempo – deve essere sempre disponibile, per soddisfare richieste di accesso dell'Autorità Giudiziaria e di chiunque ne abbia titolo (soggetto pubblico o privato).